



GUIDA FISCALE PER I NEO LAUREATI E I NEO SPECIALIZZATI IN MEDICINA ED ODONTOIATRIA

[aggiornata con la normativa di riferimento al 29 Febbraio 2016]

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Via A. Nardi n.12 – 41121 Modena
tel.. +39 059/210010 – fax +39 059/242400
www.burani-lancellotti.com – info@burani-lancellotti.com

Indice

Prefazione	pag.	4
La figura del medico	»	5
I passi da compiere per iniziare l'attività professionale	»	9
Regimi contabili per i professionisti	»	12
Determinazione del reddito professionale	»	21
IRAP	»	24
Classificazione delle operazioni ai fini IVA	»	28
Emissione e contenuto della parcella	»	31
Studi di settore	»	37
Privacy	»	38

Prefazione

Coloro che intraprendono un'attività libero professionale non possono non porsi preliminarmente il problema di conoscere il regime fiscale applicabile, anche al fine di scegliere fin dall'inizio le soluzioni che consentano di applicare i trattamenti tributari agevolati previsti dalla normativa vigente proprio per i primi anni di esercizio della professione, nonché per evitare di commettere errori.


La presente guida ha quindi proprio lo scopo di inquadrare le principali problematiche di natura fiscale che il professionista si trova a dover affrontare iniziando la propria attività libero professionale.

L'obiettivo infatti è quello di costituire una fonte di informazioni sia per i Giovani Medici ed Odontoiatri, che per i Colleghi ormai avviati nella professione, i quali potranno trovare risposte a conforto delle scelte già effettuate e di quelle ancora da compiere, nonché soluzioni a problematiche tecnico-fiscali che il Medico e l'Odontoiatra incontrano nell'espletamento della propria attività.

Auspiciando di aver fatto cosa gradita ed utile, auguriamo una proficua consultazione della guida.

Burani & Lancellotti

COMMERCIALISTI ASSOCIATI



LA FIGURA DEL MEDICO

La professione medica può essere esercitata:

A. nelle forme del lavoro dipendente o a questo assimilato:

- 1) direttamente nei confronti del paziente nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private;
- 2) direttamente nei confronti del paziente nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, oltre però il normale orario di lavoro (come attività *intra-moenia*);
- 3) direttamente nei confronti del paziente nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche da parte di medici specializzandi, sulla base di convenzioni stipulate con le Università;

B. nelle forme del lavoro autonomo:

- 4) direttamente nei confronti del paziente nell'ambito di uno studio privato;
- 5) come attività extramuraria (o *extra-moenia*), quando i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) utilizzano strutture o studi privati per svolgere la libera professione;
- 6) a favore di strutture sanitarie private di terzi;
- 7) mediante un rapporto di convenzionamento con le Aziende sanitarie locali (A.S.L.).

Attività intra-moenia

E' considerata *intra-moenia* l'attività svolta nella disciplina di appartenenza da medici e odontoiatri e consiste nello svolgimento dell'attività professionale all'interno della struttura ospedaliera, al di là dell'impegno di servizio.

La libera professione *intra-moenia* può essere svolta quale libera professione individuale, contraddistinta dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui è richiesta la prestazione, oppure, sempre su richiesta dell'utente, in équipe, la quale vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.

I compensi percepiti dai medici del S.S.N. in relazione all'attività *intra-moenia* costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente a norma dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.P.R. 917/86.

Su tali redditi non competono pertanto le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente ex art. 13 del T.U.I.R., mentre si applicano le ritenute d'acconto secondo le ordinarie aliquote IRPEF.

Il reddito imponibile è dato da tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di imposta, secondo il principio di cassa, al netto delle trattenute previdenziali.

Medici specializzandi

I medici specializzandi, che sulla base di convenzioni stipulate con le Università, prestano la loro opera presso gli ospedali, percepiscono una borsa di studio, considerata fiscalmente come reddito assimilato

a lavoro dipendente. Tali borse di studio, essendo erogate per la frequenza di corsi post-laurea, sono esenti da IRPEF.

Attività extra-moenia

Se i medici, invece, oltre all'attività di lavoro dipendente presso l'ASL, svolgono anche un'attività presso studi privati (attività *extra-moenia*) e quindi al di fuori della struttura ospedaliera, i compensi derivanti da quest'ultima sono collocabili fra quelli di lavoro autonomo professionale ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 917/86.

Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute per l'esercizio della professione.

Il medico in *extra-moenia*, in quanto libero professionista con numero di partita IVA, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

I medici dipendenti devono operare una scelta tra la modalità *extra-moenia* ed *intra-moenia* per l'esercizio della libera professione.

Attività prestata a favore di strutture sanitarie private

In questa ipotesi il medico opera nell'ambito di una struttura sanitaria privata, la quale mette a disposizione del professionista, ovvero concede in affitto, i locali della struttura stessa per l'esercizio di attività di lavoro autonomo. E' previsto che il professionista che ha eseguito la prestazione sanitaria emetta la fattura nei confronti della struttura, la quale a sua volta fattura la prestazione al paziente.

Attività di convenzionamento con le ASL

L'attività medica in forma autonoma può essere svolta anche attraverso un rapporto di convenzionamento con le Aziende sanitarie locali (A.S.L.).

Rientrano in questa fattispecie i medici di medicina generale.

I PASSI DA COMPIERE PER INIZIARE L'ATTIVITA' PROFESSIONALE

1. ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI

Per poter svolgere l'attività di medico è necessario aver superato con esito positivo l'esame di Stato ed essersi iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia cui appartiene il Comune di residenza anagrafica.

2. AGENZIA ENTRATE

Gli iscritti all'Ordine dei Medici che intendono esercitare in maniera abituale un'attività professionale di lavoro autonomo, devono innanzitutto richiedere, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, l'attribuzione del numero di partita IVA all'Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.

3. ENPAM

L'iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, che si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri, avviene d'ufficio a cura dell'Ordine locale.

L'ENPAM gestisce:

- Il Fondo generale – Quota A e Quota B;
- I Fondi speciali.

Fondo Generale – Quota A

Tutti gli iscritti devono versare il contributo minimo fisso al Fondo Generale – Quota A, calcolato su un reddito minimo. Tale contributo è distinto in base alle fasce d'età, per l'anno 2015 ammontava ad:

- € 253,73 annui fino a 30 anni di età;
- € 451,10 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
- € 807,96 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
- € 1.454,90 annui dal compimento dei 40 anni fino all'età del pensionamento;

oltre all'indennità di maternità, pari a Euro 44,00.

Tale contributo può essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, oppure in quattro rate, con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.

Fondo generale della Libera Professione – Quota B

Gli iscritti che esercitano la libera professione devono poi versare il contributo proporzionale al Fondo generale della Libera Professione

– Quota B, sulla quota di reddito eccedente quello minimo, nella misura di:

- 13,50% del reddito professionale netto, sino all'importo di Euro 100.123,27 (nel 2015);
- 1% sul reddito eccedente tale limite.

I Medici convenzionati con il S.S.N. non devono dichiarare i compensi corrisposti dalle Aziende sanitarie locali in quanto già assoggettati a contribuzione, ma devono dichiarare solamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti, al netto delle relative spese.

L'importo del contributo è calcolato dall'E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere compilato ed inviato all'Ente medesimo, anche per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno.

Il contributo può essere versato in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, oppure in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno.

REGIMI CONTABILI PER I PROFESSIONISTI

A decorrere dal 2016 i regimi contabili previsti dalla normativa e che possono essere adottati sono i seguenti:

- Regime forfetario;
- Regime ordinario, in contabilità semplificata oppure ordinaria.

- *REGIME FORFETARIO*

Quello forfetario è l'unico regime fiscale agevolato attualmente previsto, introdotto dalla L.208/2015 ed applicabile nel caso sussistano i requisiti di seguito elencati.

L'accesso al regime è consentito sia ai soggetti che iniziano un'attività imprenditoriale o professionale sia ai soggetti già in attività, che applicavano nel 2015 il regime ordinario oppure quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui al D.L.98/2011, purché:

- a) presumano di conseguire o abbiano conseguito nell'anno precedente compensi non superiori, per quanto concerne i medici, a Euro 30.000,00;
- b) non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori a Euro 5.000,00 lordi;

- c) il costo complessivo dei beni strumentali (attrezzatura, autovettura ecc.) a fine esercizio non superi Euro 20.000,00;
- d) nell'anno precedente non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato superiori a Euro 30.000,00.

Il regime in esame si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l'applicazione ai compensi incassati del coefficiente di redditività previsto per gruppi di attività che, per quanto riguarda la categoria dei medici, è stabilito in misura pari a 78%. Ciò significa che il reddito imponibile, in caso di compensi incassati pari a Euro 25.000,0 si quantifica in Euro 19.500,00 e questo rende di fatto indifferenti le spese effettivamente sostenute nell'anno dal contribuente (con la sola esclusione dei contributi previdenziali), senza dover effettuare alcuna valutazione circa la loro inerenza rispetto all'attività di lavoro autonoma svolta.

Il reddito, come sopra determinato, viene tassato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali comunale e regionale e dell'IRAP, pari al:

- 15% in via generale;
- 5% per chi inizia l'attività, da applicare per i primi 5 anni di attività. Tale imposta ridotta può essere calcolata purché:
 - Il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività professionale o d'impresa;

- L'attività da esercitare non costituisca in nessun modo prosecuzione di altra attività precedente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Nel caso non sussistessero i requisiti sopra elencati si applica l'imposta sostitutiva ordinaria del 15%.

L'opzione per il regime agevolato forfetario comporta un numero limitato di obblighi e adempimenti. In particolare, il soggetto che vi aderisce:

1. dovrà fatturare i compensi;
2. dovrà numerare e conservare i documenti ricevuti ed emessi, con esonero dalla tenuta della contabilità;
3. dovrà rilasciare, per i compensi assoggettabili a ritenuta, una dichiarazione da cui risulti che sulle somme risultanti dalle parcelle non va operata la ritenuta d'acconto, in quanto soggette ad imposta sostitutiva;
4. non dovrà esporre l'IVA in fattura, se l'operazione è imponibile, con esonero da qualunque adempimento in materia di IVA;
5. non sarà tenuto a svolgere gli adempimenti previsti a carico dei sostituti d'imposta, come l'applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti ad altri professionisti (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi);

6. non potrà fruire, in riferimento al solo reddito professionale, di deduzioni (salvo i contributi previdenziali) e detrazioni fiscali, dal momento che viene applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF;
7. non sarà soggetto ad IRAP;
8. non sarà soggetto agli studi di settore.

Il nuovo regime forfetario è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti. Tuttavia, è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Il regime forfetario non può più essere applicato a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

- REGIME ORDINARIO

Contabilità semplificata

Il regime contabile semplificato dei professionisti trova la sua disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, nell'art. 19 del D.P.R. n. 600/1973 e nell' art. 3 c.1 del D.P.R. 695/96.

Per tutti i professionisti in contabilità semplificata è obbligatorio tenere i seguenti registri:

- registri delle fatture emesse;
- registro delle fatture d'acquisto;
- registro incassi e pagamenti.

Le registrazioni previste dalla normativa IVA e da quella relativa alle imposte dirette possono, se opportunamente integrate, coincidere.

Tale regime prevede l'assoggettamento del reddito professionale alle ordinarie aliquote IRPEF.

Tutti i professionisti che non rientrano nel regime forfetario applicano il regime contabile semplificato qualunque sia il loro volume d'affari, ma possono optare per il regime di contabilità ordinaria.

Contabilità ordinaria

Il regime della contabilità ordinaria può essere scelto solo su opzione. L'opzione ha durata minima di un triennio ed effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non viene revocata.

La contabilità ordinaria è facoltativa, nel senso che il professionista può adottare tale regime contabile in base ad una specifica scelta ed indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente.

Per tutti i professionisti in contabilità ordinaria è obbligatorio tenere i seguenti registri:

- registro delle fatture emesse;
- registro delle fatture d'acquisto;
- registro cronologico, nel quale sono annotate le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte e professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranee all'esercizio, nonché gli estremi dei c/c bancari utilizzati per le movimentazioni;
- registro dei beni ammortizzabili.

Tale regime prevede l'assoggettamento del reddito professionale alle ordinarie aliquote IRPEF.

Per riassumere, si riporta un prospetto di confronto tra il Regime forfetario e il Regime ordinario per un Medico e di seguito un esempio, nel quale si pone a confronto, per un medesimo contribuente che incassa compensi annui per Euro 25.000,00 e sostiene spese in un anno per Euro 8.550,00, il carico fiscale determinato mediante l'applicazione del regime forfetario con quello calcolato nel regime ordinario.

Prospetto di confronto riassuntivo:

	Regime Forfetario	Regime Ordinario
Compensi	< 30.000,00 Euro	Nessun limite
Irap	Escluso	Soggetto (se ricavi > 30.000 Euro)
Rit. d'acconto su fatture emesse	Escluso	Soggetto
Dipendenti	Costo < 5.000,00 Euro	Nessun limite
Cespiti	Non > di 20.000 Euro	Nessun limite
Studi di Settore	Escluso	Soggetto

Esempio:

Confronto a parità di compensi e spese sostenute tra
Regime Forfetario e Regime Ordinario

	Regime forfetario	Regime Ordinario
Ipotesi compensi lordi annui	25.000,00	25.000,00
<i>% di deduzione delle spese parzialmente deducibili</i>		20%
Ipotesi Spese:		
Carburante auto 150,00 € al mese	-	360,00
Assicuraz. e bollo pari a € 1.000,00	-	200,00
Acquisto auto di valore € 15.000,00 / ammortamento	-	750,00
Altre spese inerenti pari a € 2.000,00	-	2.000,00
Totale spese:	-	3.310,00
REDDITO PROFESSIONALE		21.690,00
<i>Coefficiente di redditività</i>	78%	
Reddito imponibile lordo	19.500,00	21.690,00
Contributi previdenziali (ipotesi)	3.000,00	3.000,00
Reddito imponibile netto	16.500,00	18.690,00
Imposte	15% 2.475,00 <i>Imposta sostitutiva Irpef, addizionali ed Irap</i>	4.446,30 <i>Scaglioni Irpef ordinari in base al reddito</i>
IRAP (non dovuta se reddito < € 30.000,00)	3,9% -	3,9% -
TOTALE IMPOSTE	2.475,00	4.446,30

Breve quadro di sintesi:

Figura di medico	Qualificazione reddito ai fini IRPEF	Regime contabile applicabile	Note
Medico dipendente di ASL o studi privati	Reddito di lavoro dipendente	//	
Medico dipendente di ASL con attività intra-moenia	Reddito assimilato a lavoro dipendente	//	
Medico dipendente di ASL con attività extra-moenia	Reddito di lavoro autonomo	a) regime forfetario, se sussistono i presupposti b) regime ordinario	
Medico specializzando	Reddito assimilato a lavoro dipendente	//	Esente da IRPEF
Medico professionista	Reddito di lavoro autonomo	a) regime forfetario, se sussistono i presupposti b) regime ordinario	
Medico di medicina generale	Reddito di lavoro autonomo	a) regime forfetario, se sussistono i presupposti b) regime ordinario	

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE AI FINI IRPEF (Art. 53 e 54 DPR 917/1986)

Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività professionale genera reddito di lavoro autonomo (art. 53 D.P.R. n. 917/1986), la cui determinazione è disciplinata dall'art. 54.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, compreso l'esercizio in forma associata.

Il reddito, per i professionisti aderenti al regime semplificato o ordinario, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d'imposta, le quali vengono computate con i criteri fiscali di seguito indicati per il regime ordinario.

Tra le principali voci di spesa:

- per i beni mobili strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento stabilite attraverso l'applicazione dei coefficienti indicati dal Ministro delle Finanze, con previsione di un super-ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali nuovi acquistati dal 15/10/2015 al 31/12/2016;
- per i beni mobili strumentali il cui costo unitario non sia superiore a Euro 516,45 è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui il bene è stato acquistato;

- la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al relativo coefficiente. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano;
- le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione ordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili esistenti ad inizio esercizio e rinviando nei 5 esercizi successivi (in quote costanti) la deduzione dell'eccedenza;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili utilizzati promiscuamente all'esercizio dell'attività e all'uso personale, sono deducibili nella misura del 50%;
- interessi passivi: sono deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica e professionale;
- spese per lavoro dipendente: sono deducibili le retribuzioni lorde del personale dipendente e assimilato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché le quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell'anno;
- compensi a terzi: sono quelli pagati ad altri professionisti per attività direttamente afferenti o collaterali (ad es. i compensi paga-

ti da un medico al collega che lo sostituisce presso lo studio medico nei periodi di ferie);

- premi di assicurazione: sono deducibili i premi di assicurazione per rischi inerenti l'attività professionale;
- le spese di alberghi e ristoranti sono deducibili nella misura del 75%, fermo restando la necessità di rispettare il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti;
- le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;
- spese per autovetture: sono deducibili, nel limite del 20%, tutte le spese di gestione (carburanti, manutenzioni ecc.), nonché gli ammortamenti, calcolati comunque su un costo non superiore a Euro 18.075,99;
- telefonia mobile: sono deducibili all'80% le quote di ammortamento e le spese di impiego;
- le minusvalenze, e corrispondentemente le plusvalenze, relative a beni strumentali (esclusi gli immobili) derivanti da cessioni onerose o risarcimenti anche in forma assicurativa concorrono a formare il reddito professionale.

IRAP

L'IRAP ha come presupposto l'esercizio di un'attività diretta alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.

Per gli esercenti arti e professioni, la base imponibile da assoggettare all'IRAP è determinata quale differenza tra:

- i compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- l'ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo d'imposta.

Non sono deducibili le spese del personale dipendente ed assimilato, i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i costi per lavoro autonomo occasionale, gli interessi passivi.

Sono comunque previste specifiche deduzioni in riferimento ai lavoratori dipendenti.

L'IRAP è ammessa in deduzione dall'IRPEF nella misura del 10%, a condizione che alla formazione del valore della produzione abbiano concorso spese per lavoro dipendente, oppure interessi passivi.

L'esonero dall'IRAP

Il presupposto per l'applicazione dell'IRAP è l'esistenza di una autonoma organizzazione. Stabilire però se tale autonoma organizzazione esista o meno, è stata fonte di anni di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria.

In base all'indirizzo giurisprudenziale più diffuso, l'autonoma organizzazione di un'attività di lavoro autonomo deve essere valutata caso per caso, attraverso l'esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati nell'esercizio dell'attività stessa. Si ritiene autonomamente organizzata l'attività nel caso in cui il contribuente risulti responsabile dell'organizzazione, non essendo inserito in strutture alle dipendenze di altri soggetti, ed eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile, oppure si avvalga in maniera non occasionale del lavoro altrui.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione, riconoscendo così l'esonero da IRAP, per i professionisti in possesso dei requisiti per essere considerati, secondo la normativa previgente, "contribuenti minimi" (vale a dire con compensi < Euro 30.000,00), anche se non avevano aderito al regime specifico.

Inoltre, recentemente l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 28/5/2010 si è adeguata all'orientamento della giurisprudenza, affermando che per i medici convenzionati con l'ASL (medici di medicina generale) la stretta disponibilità dello studio attrezzato, così come previsto dalla convenzione, non può essere considerato di per sé indice di esistenza dell'autonoma organizzazione. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, mentre l'esistenza dell'autonoma organizzazione è

configurabile, *ex adverso*, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.

Lo schema di convenzione con il S.S.N. stabilisce che *“Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate”*.

Pertanto non sono assoggettati ad IRAP i medici che utilizzano le attrezzature previste dalla convenzione, in quanto non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione medica.

Infine la L.208/2015 ha precisato che non sussiste autonoma organizzazione, e quindi non è dovuta IRAP, nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di queste, ove percepiscano, per l’attività ivi svolta, più del 75% del proprio reddito complessivo.

Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione sono in ogni caso irrilevanti:

- l’ammontare del reddito realizzato;
- le spese direttamente connesse all’attività svolta.

L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che eccedono lo *standard* e i parametri

previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA

Le prestazioni effettuate da un medico si possono così classificare:

A. Operazioni esenti: sono tali le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Rientrano in questa categoria di prestazioni quelle tassativamente elencate dalla legge sulle quali non si applica l'IVA, ma comunque sono previsti determinati adempimenti IVA.

Si ricorda che per questo tipo di operazioni deve essere emessa una parcella ove andrà indicata la norma di esenzione (art. 10, n.18, D.P.R. 633/72).

Se il compenso è maggiore di Euro 77,47 va applicata l'imposta di bollo, pari a Euro 2,00. L'obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico), il quale può (facoltativo) addebitare il relativo importo al paziente.

Nella maggior parte dei casi la parcella è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.

Tra le operazioni svolte da un medico quelle fiscalmente esenti sono prevalenti, se non addirittura esclusive.

In particolare, sono esenti da IVA, se rese dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio le prestazioni rese dai medici di famiglia

nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

A titolo esemplificativo:

- certificati per esonero dalla educazione fisica;
- certificazione di idoneità per attività sportiva;
- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificati di avvenuta vaccinazione.

B. Operazioni imponibili: sono soggette ad IVA le prestazioni non rese nell'esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all'indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

Ad esempio:

- Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

C. Operazioni escluse: sono escluse da IVA le prestazioni senza corrispettivo perché imposte dalla legge. Si tratta ad esempio di:

- dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte;
- denunce penali o giudiziarie;
- denunce di malattie infettive e diffuse;
- notifica dei casi di AIDS;
- denuncia di malattia venerea;
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico;
- denuncia di intossicazione da antiparassitario;
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono;
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

EMISSIONE E CONTENUTO DELLA PARCELLA (FATTURA)

Il professionista che effettua la prestazione di servizio, deve emettere una parcella per ciascuna operazione imponibile, o esente, in duplice copia, una per il cliente e l'altra per il medico.

La fattura deve avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ essere datata e numerata in ordine progressivo;
- ✓ riportare i dati identificativi del professionista: cognome e nome, residenza e domicilio (quello denunciato all'Ufficio IVA), Partita IVA (obbligatoria) e codice fiscale;
- ✓ riportare i dati identificativi del cliente/paziente: cognome e nome, ditta denominazione o ragione sociale, residenza, codice fiscale/partita IVA;
- ✓ indicare la natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- ✓ indicare l'ammontare e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- ✓ indicare il titolo di esenzione dell'IVA (art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/72).

Se la fattura è emessa nei confronti di clienti privati non va indicata, in detrazione, la ritenuta d'acconto del 20%.

I medici effettuano di norma prestazioni attive che rientrano tra le operazioni esenti da IVA art. 10, in quanto di carattere sanitario: questo comporta che il medico non possa detrarre nemmeno in parte l'IVA sugli acquisti effettuati.

L'IVA però non detratta come tale, rappresenta comunque un maggior costo per il medico, con il quale viene abbattuto il suo reddito professionale.

Nel caso in cui però vengano effettuate sia operazioni esenti sia operazioni imponibili (ad esempio le attività di relatore in occasione di convegni o ancora le attività di pubblicitaria) sorge il diritto per il medico di portare in detrazione una parte dell'IVA sugli acquisti.

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo due esempi di fattura da emettere nei confronti di pazienti e di strutture per i medici appartenenti al **Regime forfetario**, con la precisazione che nel **Regime ordinario** l'unica differenza riguarda l'applicazione della ritenuta d'acconto se la fattura viene emessa nei confronti di strutture.

Esempio di fattura attiva nel Regime Forfetario:

– nei confronti dei pazienti persone fisiche:

Nome e cognome medico Codice fiscale e P. Iva Indirizzo Estremi iscrizione Albo dei Medici		Nome e cognome paziente Indirizzo Codice fiscale	
Fattura n. del			
Prestazione relativa a		€ 100,00	
TOTALE FATTURA		€ 100,00	
TOTALE DOVUTO		€ 100,00	
<i>Esente da IVA art.10 n.18 D.P.R. 633/1972</i>			
Modalità di pagamento: al ricevimento della fattura			

– nei confronti di una struttura sanitaria:

Nome e cognome medico	
Codice fiscale e P. Iva	
Indirizzo	
Estremi iscrizione Albo dei Medici	
	Ragione sociale struttura
	Indirizzo
	P.Iva
Fattura n. del	
Prestazione relativa a	€ 100,00
TOTALE FATTURA	€ 100,00
Ritenuta d'acconto	-
TOTALE DOVUTO	€ 100,00
<i>Esente da IVA art.10 n.18 D.P.R. 633/1972</i>	
<i>Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1 comma 67 L.190/2014</i>	
Modalità di pagamento:	
al ricevimento della fattura	

Esempio di fattura attiva nel Regime Ordinario:

– nei confronti dei pazienti persone fisiche:

Nome e cognome medico Codice fiscale e P. Iva Indirizzo Estremi iscrizione Albo dei Medici		Nome e cognome paziente Indirizzo Codice fiscale	
Fattura n. del			
Prestazione relativa a		€ 100,00	
TOTALE FATTURA		€ 100,00	
TOTALE DOVUTO		€ 100,00	
<i>Esente da IVA art.10 n.18 D.P.R. 633/1972</i>			
Modalità di pagamento: al ricevimento della fattura			

– nei confronti di una struttura sanitaria:

Nome e cognome medico	
Codice fiscale e P. Iva	
Indirizzo	
Estremi iscrizione Albo dei Medici	
	Ragione sociale struttura
	Indirizzo
	P.Iva
Fattura n. del	
Prestazione relativa a	€ 100,00
TOTALE FATTURA € 100,00	
Ritenuta d'acconto	- € 20,00
TOTALE DOVUTO	€ 80,00
<i>Esente da IVA art.10 n.18 D.P.R. 633/1972</i>	
Modalità di pagamento: al ricevimento della fattura	

STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore sono uno strumento obbligatorio di cui si avvale l' Agenzia delle Entrate, che consente di valutare la capacità di produrre ricavi e compensi per le attività d'impresa e professionali. Rappresentano pertanto una procedura di calcolo su base statistica per la ricostruzione induttiva dei ricavi e dei compensi, nonché una procedura di accertamento, previo contraddittorio con il contribuente, che può prescindere dalle risultanze delle scritture contabili.

Sono previsti lo studio di settore WK10U per i Medici di medicina generale e lo studio YK21U per gli odontoiatri.

Con il D.L.98/2011 e il D.L.138/2011 sono state inasprite le sanzioni in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore, oppure in caso di presentazione con dati irregolari.

I medici aderenti al Regime Forfetario non sono tenuti alla compilazione degli studi di settore.

PRIVACY

Il Codice sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 è stato modificato nella parte in cui prevede l'obbligo di elaborazione ed aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico per la sicurezza (DPS).

Infatti a partire dal 2012 non è più richiesto l'aggiornamento del documento in questione, anche se ciò non determina il venir meno dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza previste dall'art.34 del Codice Privacy per tutti coloro che effettuano il trattamento di dati sensibili con strumenti elettronici (ad es. programmi di protezione per la navigazione in internet, copie di back up dei dati con frequenza almeno settimanale ecc.).



© Copyright:

il presente materiale, prodotto per conto dell'Ordine Provinciale dei Medici ed Odontoiatri di Modena, non può essere in alcun modo copiato o riprodotto senza il consenso scritto di Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Burani & Lancellotti
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Via A. Nardi n.12, 41121 Modena

Tel: 059210010 Fax:059/242400

www.burani-lancellotti.com - info@burani-lancellotti.com